

La discriminazione per
orientamento sessuale:
**la tutela delle persone
omosessuali**

Livelli della discriminazione omofobica

- **personale:** concezioni individuali pregiudizievoli e gli stereotipi nei confronti dell'omosessualità
- **interpersonale:** traduzione dei pregiudizi interpersonali in comportamenti
- **sociale:** reiterazione di comunicazioni sociali improntate sulla continua riproposizione di stereotipi su gay e lesbiche;
- **istituzionale:** discriminazione manifestata più o meno apertamente nelle istituzioni, prima fra tutte lo Stato

OMOFOBIA:

*“una **paura** e un'avversione irrazionale nei confronti dell'**omosessualità** e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), **basata sul pregiudizio e analoga al razzismo**, alla **xenofobia**, all'**antisemitismo** e al **sessismo**”.*

RISOLUZIONE SULL'OMOFOBIA APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 18 GENNAIO 2006

Avv. Gabriella Gaglio — HUMAN—diritti e libertà

Come si esprime

- attraverso l'uso di un **linguaggio offensivo** (*hate speeches*)
- con la messa in atto di **comportamenti discriminatori** (e dunque comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione)
- con **comportamenti violenti** (*hate crimes*)
- con la **svalutazione implicita** dell'esperienza omosessuale

Perché non adottare norme *ad hoc*

- ci sono già norme penali idonee: art. 61, n. 1, c.p., i **“motivi abietti”**

“abietto” è il motivo “turpe, ignobile”, “da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità” sentito come “abnorme di fronte al sentimento umano” (Cassazione); che suscita “orrore, ribrezzo, schifo o altra repulsione profonda in ogni persona di moralità media” (Vanzini)

Perché non adottare norme *ad hoc*

- si creerebbe un **inaccettabile privilegio**
- può darsi tutela rafforzata **solo nei casi di *incapacità* totale o parziale**

“Motivazioni di facciata: dietro la facciata, è probabile che si celi talora, *tout court*, l’omofobia”

EMILIO DOLCINI

Provvedimenti in cui si cita la discriminazione per orientamento sessuale


- L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 15
- D.Lgs. 2 luglio 2003 n. 216, modificato dalla L. 6 giugno 2008 n. 101, che recepisce la direttiva Europea sull'Eguaglianza nel Lavoro (EC 2000/78 del 27 novembre 2000)
- L.R.Toscana 15 novembre 2004, n. 63 “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”

Sentenze che hanno preceduto la legge sulle unioni civili

- CEDU, sent. 21 Luglio 2015, caso Oliari e a. contro Italia
- Corte di Cassazione, sent. n 138/2010 e n 170/2014:
“vivere una relazione di coppia omosessuale e vederla riconosciuta dall’ordinamento è un **diritto fondamentale** dell’individuo”

CEDU, sent. 21 luglio 2015, caso Oliari e a. contro Italia

“il riconoscimento giuridico e la tutela
fondamentale dei ricorrenti in quanto coppie
omosessuali” sono **“aspetti dell’esistenza e
dell’identità dell’individuo”**




LEGGE n. 76/2016 - art. 1 comma 20

“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**”

LEGGE n. 76/2016 - art. 1 comma 20

La disposizione di cui al periodo precedente **non si applica** alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché **alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.**



Stato legale delle adozione da parte



La mancata estensione alle unioni civili
delle norme sull'adozione attua una
discriminazione basata sull'orientamento
sessuale?

Fonti normative

Carta Europea dei Diritti dell'Uomo

ART. 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà **riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione**, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione ”

ART. 8: “Ogni persona ha diritto al **rispetto della propria vita privata e familiare** ”

Fonti normative

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**

ART. 1: “Tutti gli esseri umani nascono **liberi ed eguali** in dignità e diritti. ...

- **Costituzione Italiana**

ART. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

Fonti normative

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

ART. 1: “La **dignità umana** è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”

ART. 7: “Ogni individuo ha diritto al **rispetto della propria vita privata e familiare**”

ART. 9: “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”

ART. 21: “**È vietata qualsiasi forma di discriminazione** fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Caso X v. Austria sentenza 19 febbraio 2013

“Ove uno stato contraente contempli l'istituto dell'adozione del figlio del partner a favore delle coppie di conviventi di sesso opposto, **il principio di non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso**”

Le pronunce ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983

- Tribunale per i Minorenni Roma, 30/07/2014 e 30/12/2015
- Corte d'Appello di Torino, 11/09/2015 e 23/10/2015

Tribunale per i Minorenni di Roma

“la condizione omosessuale dell’adottante non è d’ostacolo all’adozione quando è stata accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse del minore”

Corte di Cassazione

Sez. I, sentenza 22/06/2016 n. 12962

- l'art. 44 co. 1 lett. d) è clausola di chiusura del sistema
- la “*constatata impossibilità di affidamento preadottivo*” va intesa come impossibilità “*di diritto*”
- **non può avere rilievo, anche indirettamente, l'orientamento sessuale del richiedente**

I “cardini” delle pronunce

- *Best interest of the child*
- *Favor filiationis*
- Ridefinizione del concetto di ordine pubblico

Norme di Ordine Pubblico

Norme che tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, come definiti — a livello interno — dalla nostra Carta Costituzionale e, per il tramite dell'art. 117 Cost., dai Trattati internazionali

L'interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello *status filiationis* validamente acquisito all'estero, prevale su qualsiasi norma interna che esprima valori confliggenti

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione e di affidamento

Relazione finale, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 08/02/2017

- **“non vi è motivo di precludere l’adozione alle coppie di conviventi, eterosessuali oppure omosessuali, così come alle parti di un’unione civile”**
- **“convergenza pressoché unanime** da parte dei docenti universitari, dei magistrati, degli avvocati e dei rappresentanti di associazioni”

Columbia Law School - Progetto “What we know”

Selezione di 78 ricerche internazionali sull'omogenitorialità

- “nel loro complesso, questi studi costituiscono un amplissimo riscontro sul piano accademico, fondato su trent'anni di ricerche verificate da colleghi, del fatto che **avere un genitore gay o lesbica non è di danno ai bambini**”

“Le persone LGBTI non pretendono diritti nuovi o diritti speciali. In realtà, si tratta di diritti antichi e universali: in una parola, il diritto di amarsi e di avere una famiglia.”

CHARLES RADCLIFFE, UFFICIO ONU PER I DIRITTI UMANI

Avv. Gabriella Gaglio — HUMAN—diritti e libertà

“Non esistono valori tradizionali, culturali o religiosi che possano giustificare la compressione di questi diritti.

Le persone hanno pieno diritto di credere e di seguire nella loro vita i propri valori. Ma non hanno diritto di discriminare coloro che hanno visioni e valori diversi dai loro.”

CHARLES RADCLIFFE, UFFICIO ONU PER I DIRITTI UMANI

Avv. Gabriella Gaglio — HUMAN—diritti e libertà

“Non è la prima volta che tradizione, cultura e religione vengono usati come pretesto per negare alle persone uguali diritti.

Matrimonio infantile, delitto d’onore, il divieto del diritto di proprietà e di successione alle donne, mutilazioni genitali femminili, persino la schiavitù hanno trovato tutti a suo tempo giustificazione nella tradizione, nella cultura o nella religione.”

CHARLES RADCLIFFE, UFFICIO ONU PER I DIRITTI UMANI

“Al pari delle altre battaglie condotte in passato per eliminare altri tipi di pregiudizio e di discriminazione, questa è una grande causa per i diritti umani.

Superare le resistenze, contrastare il pregiudizio, convincere i Governi a rafforzare e proteggere i diritti delle persone LGBTI, tutto questo certamente non è facile, ma è quello che la tutela dei diritti fondamentali richiede da noi.”

CHARLES RADCLIFFE, UFFICIO ONU PER I DIRITTI UMANI

La discriminazione per
orientamento sessuale:
**la tutela delle persone
omosessuali**